



# COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 – Viale Vittorio Veneto, 5 – 03045 Esperia (FR)

Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544

Pec: [comune.esperia@anutel.it](mailto:comune.esperia@anutel.it)

PROT. N.4443 del 05.05.2022

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 05.05.2022

**OGGETTO: DISPOSIZIONI DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI DEI CANI  
NEI LUOGHI APERTI PER IL BENESSERE DEI CANI E PER LA  
CONVIVENZA TRA CANI ED UOMINI.**

## IL SINDACO

◀ *Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;*

◀ *Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per i bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;*

◀ *Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano;*

◀ *Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro, dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;*

◀ *Ritenuto necessario sanzionare la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;*

◀ *Visti:*

- *gli artt. 638, 659, 672, 727 del codice penale, inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno e il maltrattamento di animali, nonché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;*
- *la Legge 14.08.1991, n. 281 che disciplina la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;*
- *il D.P.R. 20.02.1954, n. 320 che prescrive l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e con la museruola nelle aree aperte al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;*
- *Il D. Lgs. 18.08.2000, nr 267 ed in particolare gli artt. 54 e 7-bis "sanzioni amministrative";*
- *i vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Locale ed Igiene, che disciplinano la tenuta degli animali, prevedendo l'obbligo di custodirli in modo da impedire loro di produrre rumori e odori che rechino disturbo alle altre persone;*
- *la L. 24.01.1981, n. 689;*

*In applicazione delle norme previste nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", pubblicata sulla G.U. nr 68 del 23.03.2009;*

## **ORDINA**

### **ART. 1) CUSTODIA DEI CANI**

- a) *I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani, devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri animali o cittadini;*
- b) *I detentori di cani sono tenuti ad impedire che questi rechino disturbo a terzi. In particolare devono essere impediti rumori fastidiosi o continui come l'abbaiare eccessivo o gli strepiti vari, soprattutto se dovuti alla solitudine o all'isolamento dell'animale;*
- c) *E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui;*
- d) *I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;*
- e) *I Cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello girevole ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a mt 5, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori;*

### **ART. 2) CONDOTTA DEI CANI**

- a) *I cani devono essere condotti sempre con museruola o guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. Deve essere applicata la museruola ed il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici o mezzi pubblici di trasporto.*
- b) *I proprietari e i detentori, anche momentanei, di cani di razze di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 14.01.2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2008), devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.*
- c) *E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nei cimiteri e nelle aree verdi e parcheggi di cui all'ordinanza.*
- d) *Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ad esclusione dei campi al di fuori dei centri abitati, ai conduttori di cani è fatto obbligo provvedere all'asportazione delle feci dell'animale ed introdurle in involucri chiusi nei **contenitori** porta rifiuti **dedicati presenti in vari luoghi del territorio.***

### **ART. 3) DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

*E fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":*



# COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 – Viale Vittorio Veneto, 5 – 03045 Esperia (FR)

Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544

Pec: [comune.esperia@anutel.it](mailto:comune.esperia@anutel.it)

- 
- a- Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b- Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli portarifiuti dedicati, presenti in vari luoghi del territorio chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione **umida** dei rifiuti domestici.

## ART. 4) SANZIONI

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della L. nr 3/2003, il quale prevede il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00. I trasgressori del suddetto obbligo saranno quindi ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 gg dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

## ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza non si applica ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio, Sede di Latina, entro 60 (sessanta) giorni ovvero 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina. Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione, inoltre viene trasmessa alla Polizia Locale, ai Carabinieri ed al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di Frosinone:

## INFORMAZIONI AI SENSI dell'ART. 8 della Legge 241/1990.

Amministrazione competente: **Comune di Esperia**

Oggetto del Procedimento "OBBLIGHI PER I PROPRIETARI e/o DETENTORI DI CANI

Responsabile del Procedimento: **Dr.ssa Mariateresa D'Onofrio**

Funzionario Responsabile dell'Area - Polizia Locale

Ufficio dove prendere visione degli atti: Polizia Locale c/o Comune di Esperia

Via Vittorio Veneto nr 5 - 03045 – Esperia (FR)

**IL SINDACO**  
**(Rag. Giuseppe VILLANI)**

